

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/09/2007**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 12/09/2008**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29/11/2014**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 31/07/2019**

Titolo I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a Istituti scolastici, nonché di quelli che il Comune ha in disponibilità da altri soggetti in forza di contratto per un periodo non inferiore ad anni 10.

2. Gli impianti sportivi comunali di cui sopra, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e attrezzati per una o più attività sportive, da esercitare anche a livello agonistico.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi e' diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

L'uso degli impianti è garantito a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto e' destinato sulla base dei seguenti criteri:

- precedenza per associazioni con sede legale sul territorio comunale;
- precedenza per le società/associazioni con maggior numero di iscritti;
- predisposizione di calendario che ad inizio stagione individui per ogni società/associazione i giorni e le fasce orarie d'utilizzo;
- riserva oraria " libera " per l'uso dell'impianto da parte di singoli privati.

4. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Viene quindi regolamentato:

1°- l'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali;

2°- la concessione in uso annuale delle ore palestre gestite dal Servizio Sport-Tempo Libero del Comune.

Art. 2 - Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi del Comune di Medesano, con riferimento ai criteri e alle definizioni accreditate in letteratura sportiva, vengono classificati in impianti sportivi di base e impianti di 1^a generazione:

a) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - Ospitano attività monotematiche con prevalente attività di socializzazione; hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione dell'esercizio motorio di ogni età.

b) IMPIANTI SPORTIVI DI 1^a GENERAZIONE - Impianti che possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strumentali legate ad una gestione sportiva ma non consentono di sviluppare attività di tipo commerciale e imprenditoriale significativa.

2. Gli impianti sportivi del Comune vengono **riclassificati** come segue:

a) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE:

- Palestra scuola primaria di Medesano - spazio attività motoria di base, ginnastica artistica
- Palestra scuole secondaria di primo grado di Medesano - spazio attività motoria, pallavolo, mini volley, pallacanestro, mini basket, calcetto
- Palestra scuola primaria di Ramiola - spazio attività motoria, pallavolo, mini volley, pallacanestro, mini basket, calcetto
- Pista polivalente di Varano Marchesi - spazio pattinaggio, calcetto
- Pista polivalente di Medesano via De Gasperi - spazio Pallavolo, atletica leggera
- Pista polivalente di Felegara - spazio pattinaggio, calcetto

b) IMPIANTI SPORTIVI DI 1^ GENERAZIONE :

- Campo calcetto in erba sintetica scoperto Ramiola
- Campo calcetto tradizionale scoperto Medesano Via Trieste
- Campo sportivo di Felegara Via Picelli - Calcio e tutte le attività della FIGC e amatoriali
- Campo sportivo di Ramiola Via Solferino - Calcio e tutte le attività della FIGC e amatoriali
- Campo sportivo "I. Maniforti " di Medesano Via Trieste - Calcio e tutte le attività della FIGC e amatoriali
- Campo sportivo di S. Andrea Bagni Via Circonvallazione - Calcio e tutte le attività della FIGC e amatoriali
- Campo sportivo di Varano Marchesi Strada Valle - Calcio e tutte le attività della FIGC e amatoriali
- Palestra Comunale di Felegara – spazio attività motoria di base - calcetto, pallavolo, pallacanestro, ginnastica artistica, mini volley, mini basket, spazio judo, sala pesi
- Campo da tennis di S. Andrea Bagni via Circonvallazione - spazio tennis
- Campo da tennis di Varano Marchesi Strada Valle – spazio tennis
- Impianto coperto (“tensostruttura”) sito in Via Trieste a Medesano capoluogo avente carattere polifunzionale ma con attività prevalente di calcetto e pallavolo
- Lago ex cava Gescat – sport acquatici

3. Le palestre della scuola primaria di Medesano e Ramiola e della scuola secondaria di primo grado di Medesano non rientrano, ai fini del presente regolamento, tra gli impianti di base la cui gestione può avvenire in concessione. (Vedi Titolo III)

Art. 3 - Affidamento della gestione

1. Per gestione dell'impianto sportivo si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.
2. Qualora il Comune non gestisca direttamente gli impianti sportivi ne affida la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Art. 4 - Riserva di utilizzo

1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente per propri fini e manifestazioni gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi, fatto salvo l'impegno a risarcire eventuali danni provocati.

TITOLO II - CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI BASE E DEGLI IMPIANTI DI 1^ GENERAZIONE

Art. 5 - Modalità di affidamento

1. Il Comune affida la gestione dei suddetti impianti sportivi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, disciplinando con proprio atto le condizioni della gestione.
2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta solo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2,

della legge regionale n. 11/2007.

Art. 6 - Condizioni della gestione

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali e' subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta all'affidatario;
- c) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- d) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
- e) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani;
- f) svolgimento attività sportiva analoga a quella a cui è stata destinata la struttura sportiva della cui gestione si tratta.

Art. 7 - Convenzioni

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali avviene mediante convenzione indicante per ogni impianto:

- 1 - oggetto della convenzione;
- 2 - descrizione dell'impianto;
- 3 - durata della gestione (compresa tra 1 e 6 anni);
- 4 - attività di gestione e manutenzione;
- 5 - manutenzione straordinaria;
- 6 - migliorie;
- 7 - oneri a carico del gestore;
- 8 - canone
- 9 - contributo del Comune a sostegno della gestione
- 10 - utilizzo dell'impianto;
- 11 - uso gratuito dell'impianto da parte del Comune;
- 12 - responsabilità e obblighi assicurativi;
- 13 - vigilanza e segnalazioni;
- 14 - cauzione;
- 15 - verbale di consegna e riconsegna;
- 16 - tariffe;
- 17 - decadenza e recesso;
- 18 - divieto di subappalto;
- 19 - risoluzione delle controversie;
- 20 - monitoraggio dei costi e dei benefici derivanti dalla gestione;
- 21 - spese contrattuali.

2. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 della legge regionale n. 11/2007.

3. Il Comune potrà riconoscere contributi economici a sostegno della gestione.

4. Le convenzioni con i soggetti affidatari della gestione dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto, dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

TITOLO III - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO PALESTRE IN ORARIO EXTRA-

SCOLASTICO

Art. 8 - Elencazione palestre

1. Le palestre oggetto della disciplina del presente titolo sono:
 - Palestra delle scuola secondaria di primo grado di Medesano
 - Palestra della scuola primaria di Medesano
 - Palestra della scuola primaria di Ramiola
2. Le palestre sono parte integrante degli edifici scolastici perché concorrono all'offerta formativa in orario scolastico; sono altresì risorsa che valorizza le scuole stesse come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, in età evolutiva, per gli adulti e per gli anziani.
3. La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza del Comune che la esplica mediante concessione degli spazi alle società richiedenti con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.

Art. 9 – Tipologie e soggetti delle attività ammesse

1. Al fine della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
2. Il Comune rilascia la concessione in uso delle palestre ai seguenti soggetti:
 - enti di promozione sportiva;
 - federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - istituzioni scolastiche;
 - associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive o del tempo libero.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.
4. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.
5. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi previsti per l'utilizzo dell'impianto.
6. Le palestre costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, per cui l'uso, nelle ore libere da impegni scolastici, e' regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1997 e 23/1996 e sulla base di specifica convenzione tra Comune e Istituto Scolastico.

Art. 10 – Criteri generali per le concessioni uso

1. Le palestre possono essere concesse per utilizzazioni temporanee, al di fuori dell'orario scolastico; è comunque garantita l'assoluta preminenza e priorità alle attività scolastiche, a cui l'utilizzo da parte di soggetti esterni non deve arrecare pregiudizio.
2. La concessione in uso può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.
3. Le attività da parte dei terzi utilizzatori devono cominciare almeno dopo minuti trenta dal termine delle attività didattiche.
4. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.

Art. 11 – Temporanea sospensione della concessione

1. In caso di richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo di Medesano di utilizzo di una palestra data in concessione d'uso in orario extra scolastico, per esigenze straordinarie, non prevedibili e limitate nel tempo, da comunicarsi con un preavviso di almeno 48 ore, si fa riserva di sospendere temporaneamente la concessione.
2. L'ufficio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti ed urgenti di manutenzione degli impianti sportivi.
3. La sospensione verrà comunicata utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto dai concessionari.

Art. 12 – Tipologie di concessione in uso e limitazioni

1. In relazione alla durata dell'utilizzo si definiscono le seguenti tipologie di concessione:
 - a) stagionale con decorrenza dal 1° ottobre al 31 maggio di ogni anno scolastico;
 - b) temporanea da 1 a 7 giorni
 - c) in periodo estivo al di fuori del calendario scolastico.
2. In caso di concessione stagionale di una palestra, non sarà possibile usufruire dell'impianto nei periodi chiusura del plesso scolastico per festività nazionali, vacanze natalizie e pasquali, come da calendario scolastico regionale.
3. Le palestre scolastiche potranno essere concesse in uso nelle giornate di sabato e domenica solamente per l'utilizzo, debitamente documentato, per uso agonistico.

Art. 13 – Doveri del concessionario in materia di sicurezza

1. Il concessionario si assume l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nelle ore di utilizzo della palestra, in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008, sia rispetto ai propri dipendenti/collaboratori, associati sia rispetto ai fruitori; lo stesso dovrà preventivamente dichiarare nel contenuto della domanda di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
2. E' fatto obbligo al concessionario di prendere visione sul sito internet dell'Istituto Comprensivo del piano d'evacuazione d'emergenza e del documento di valutazione dei rischi in relazione ai locali scolastici utilizzati, nonché di porre particolare attenzione alla mappa della segnaletica di sicurezza, presente in ogni locale.
3. Il concessionario dovrà – inoltre – indicare nella domanda di concessione i nominativi ed i codici fiscali dei responsabili per la gestione della sicurezza e degli addetti anti-incendio che saranno presenti durante le ore di utilizzo della palestra e che siano in possesso di attestato di idoneità tecnica in corso di validità.
4. I concessionari devono – altresì - comunicare i nominativi del personale, formato con idoneo corso di abilitazione, responsabile nell'ambito delle ore assegnate dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico), presente in ogni palestra.
5. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, è fatto obbligo di esibire copia dei relativi attestati.
6. In caso di attività svolta in palestra relativa a minori, in relazione a quanto stabilito dal D.P.R. n. 313/2002 modificato dal Decreto Legislativo n. 39/2014 di attuazione della Direttiva Europea di lotta alla pedopornografia, il richiedente dovrà attestare che il personale (anche volontario) impiegato non ha riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni di interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 14 – Doveri del concessionario in materia di custodia

1. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche.
2. L'ingresso alla struttura dovrà avvenire, ove la stessa lo consenta, attraverso la porta esterna non comunicante con altri locali della scuola.
3. Particolare cura dovrà essere posta nell'accoglienza e nel rilascio dei minori affidati, così come la loro sorveglianza negli spogliatoi.
4. Le chiavi di ingresso dei locali sono consegnate all'inizio del periodo al Responsabile del soggetto concessionario.
5. Le stesse chiavi dovranno essere riconsegnate al Comune entro 7 giorni dal termine delle attività, pena la decadenza del diritto ad una nuova assegnazione l'anno successivo ed il pagamento del corrispettivo sino all'effettiva data di restituzione.
6. Al termine dell'attività giornaliera dovranno essere spenti gli interruttori della luce, chiusi gli infissi e tutte le porte e gli eventuali cancelli di accesso; si dovrà altresì verificare che non vi siano fuoriuscite d'acqua (da rubinetti, docce, ecc.).
7. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente segnalate al Settore Lavori Pubblici e all'Ufficio Sport del Comune di Medesano.
8. A fine gestione, cioè al termine dell'anno sportivo o, comunque, del periodo di concessione in uso, potrà essere svolto un sopralluogo congiunto tra Comune (Ufficio tecnico e Ufficio Sport), Istituzioni Scolastiche e società sportive come constatazione dello stato della palestra e delle attrezzature scolastiche.

Art. 15 – Doveri del concessionario in materia di pulizia ed igiene

1. Al fine di permettere il regolare utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive e degli alunni del relativo plesso scolastico, al termine del proprio utilizzo il concessionario dovrà lasciare la palestra ed i locali annessi (spogliatoi, docce, servizi igienici) puliti e sanificati, per permettere l'utilizzo successivo in condizioni igieniche adeguate.

Art.16 – Obbligo della copertura assicurativa

1. Il Comune di Medesano e le Autorità Scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso delle palestre nel periodo di concessione in uso ai richiedenti.
2. L'istituzione scolastica e l'Ente locale proprietario sono sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.
3. Il richiedente non ha nessuna copertura assicurativa tramite la polizza sottoscritta dall'Istituzione scolastica, pertanto in caso di infortuni durante l'uso dei locali nulla ha da pretendere dall'Istituzione scolastica e dall'Ente Locale ed è tenuto a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa.
4. Le palestre scolastiche possono – quindi - essere concesse esclusivamente previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo con un massimale minimo di Euro 500.000,00, stipulata con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Federazioni, che deve essere mantenuta attiva per tutta la durata della concessione.
5. Il rilascio della assegnazione è subordinato alla preventiva consegna, da parte dell'assegnatario, di copia della suddetta polizza assicurativa.

Art.17 - Divieto di sub-concessione in uso

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono consentire l'uso in sub-utilizzazione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi.
2. Il mancato rispetto della presente norma comporta la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della palestra.

Art. 18 – Responsabilità del soggetto utilizzatore in caso di danni

1. Il richiedente è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.
2. Coloro che, attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori, dovessero arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi ed alle attrezzature sportive, saranno tenuti al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso sia stato causato da una società ospite.

Art.19 – Deposito di attrezzature

1. È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro.
2. L'Istituto Comprensivo di Medesano e l'Amministrazione Comunale declinano ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.
3. E' consentito – in deroga a quanto previsto al punto 1 – il deposito di attrezzature solo se dichiarate ed elencate dettagliatamente nella richiesta di utilizzo, previo espresso nulla osta da parte delle autorità scolastiche.

Art. 20 – Divieti

1. È vietato al soggetto utilizzatore l'installazione di strutture fisse o di altro genere, senza autorizzazione dell'istituzione scolastica e del Comune di Medesano.
2. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di manomettere o spostare mobilio, arredi, attrezzature e strumentazioni scolastiche.
3. E' fatto espresso divieto nei locali scolastici e nelle pertinenze:
 - di fumare,
 - di consumare cibi e bevande all'interno delle palestre,
 - di provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti,
 - di installare strutture pubblicitarie e promozionali, fatte salve quelle legate alla singola manifestazioni da rimuoversi al termine della stessa.
 - di accedere a locali del plesso scolastico non oggetto di autorizzazione,
 - di utilizzare materiali scolastici ed attrezzature non oggetto della richiesta,
 - di somministrare e consumare bevande alcoliche,
 - di introdurre animali,
 - di manomettere interruttori e prese

Art. 21 – Altri obblighi del concessionario

1. Le Società Sportive che, per qualsiasi motivo, diffondano musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività, sono tenute a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori).

Art. 22 – Norme di comportamento

1. In palestra:

- durante le ore di attività dovrà essere sempre presente un dirigente, tecnico o responsabile dell'associazione che vigili sul comportamento dei fruitori della palestra;
- è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri ed accompagnatori) l'uso di idonee calzature, che non siano state utilizzate per attività all'aperto;
- è fatto divieto assoluto di praticare attività sportive incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata e l'uso improprio delle attrezzature;
- le uscite di emergenza devono essere lasciate libere da ogni ingombro che possa pregiudicare il loro utilizzo in caso di emergenza.

2. Durante le ore di allenamento o di gara, dove sia vietato l'accesso al pubblico, potranno accedere all'interno dell'impianto sportivo solo le persone autorizzate (tesserati, arbitri, accompagnatori).

Art. 23 – Tariffe e pagamenti

1. Le tariffe orarie di utilizzo delle palestre saranno stabilite annualmente nell'ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali a domanda individuale dalla Giunta Municipale.
2. Il calcolo del corrispettivo dovuto al comune sarà effettuato sulla base del calendario delle ore assegnate, al netto delle ore di non utilizzo per chiusura e comunicate dal concessionario nei modi e nei tempi definiti nel presente regolamento.
3. La fatturazione ed il pagamento delle relative competenze dovrà avvenire a posteriori a seguito di fatturazione elettronica da parte del Comune di Medesano, con saldo entro 30 giorni dalla data di emissione.
4. Per le concessioni stagionali, la fatturazione sarà divisa in due rate la prima relativa al periodo ottobre / dicembre e la seconda relativa al periodo gennaio / maggio.
5. La non regolarizzazione del pagamento delle tariffe nei termini previsti, comporterà un richiamo scritto che automaticamente fisserà il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricevimento del sollecito.
6. Scaduto tale termine verrà applicata alla somma l'interesse di mora e sarà emesso, dal Responsabile del Settore, un provvedimento di divieto di utilizzo degli impianti sportivi comunali per la società morosa, revocabile solo a pagamento effettuato.

Art. 24 - Modalità per la concessione in uso temporaneo e/o estivo

1. La concessione in uso temporaneo di una palestra può avvenire al di fuori dei giorni e degli orari relativi a quelle stagionali.
2. Le domande per le concessioni temporanee devono pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta e possono essere rilasciate fino al giorno precedente la manifestazione.
4. Analoga procedura dovrà essere adottata per le concessioni in uso estivo, dopo la chiusura delle attività didattiche.
3. I richiedenti dovranno assumersi le stesse responsabilità previste per le concessioni stagionali.
4. Qualora l'Istituto Comprensivo di Medesano, nel rendere la preventiva autorizzazione richieda all'utilizzatore un deposito cauzionale a garanzia della copertura di eventuali danni, l'eventuale cauzione, il suo ammontare e le modalità di riscossione andranno indicate nel nulla osta; in tal caso il rapporto di debito / credito sorgerà direttamente tra l'utilizzatore e le autorità scolastiche.

Art. 25 - Modalità per la concessione in uso stagionale

1. Le concessioni stagionali vengono assegnate in seguito alla pubblicazione di apposito bando pubblicato per almeno trenta giorni sul sito istituzionale dell'ente all'albo pretorio on line, dove

devono essere evidenziati i criteri di assegnazione.

2. Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine stabilito nel bando stesso, su modulo appositamente predisposto dall'Ufficio Sport, contenente la totale accettazione senza riserve di quanto contenuto nel presente titolo.

3. E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di formulazione della domanda.

4. Le domande che perverranno oltre il termine verranno prese in considerazione solo al fine dell'assegnazione degli impianti e negli orari rimasti eventualmente disponibili dopo l'assegnazione definitiva in favore delle domande pervenute nei termini.

5. Le Società Sportive possono richiedere l'utilizzo delle palestre esclusivamente per le proprie attività istituzionali; sono considerate tali le attività sportive rivolte alle fasce di età ufficialmente riconosciute dal proprio Ente federale (e/o promozionale e/o di avviamento allo sport) di riferimento, limitatamente allo/agli sport dichiarati dal sodalizio nel proprio Statuto o, in subordine, comunque effettivamente praticati negli ultimi cinque anni.

5. I privati di cui all'art. 9, comma 2 possono chiedere l'utilizzo delle palestre solo per svolgervi le attività dichiarate nella domanda, senza possibilità di mutarla in corso d'anno.

6. Il rilascio del provvedimento di concessione in uso è subordinato al preventivo nulla-osta da parte dell'Istituto Comprensivo di Medesano.

Art. 26 - Criteri per la concessione in uso stagionale

1. Il Comune di Medesano riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione delle palestre di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.

2. Promuove l'utilizzo degli spazi sportivi nelle palestre in orario extrascolastico, con lo scopo di:

- favorire lo svolgimento delle attività sportive federali;
- favorire le associazioni sportive locali che svolgono attività di avviamento allo sport di base per bambini, attività motoria a favore dei disabili, degli anziani, e attività ricreativa e sociale per la cittadinanza tenuto conto della collocazione territoriale;
- favorire un equilibrio nella distribuzione degli spazi e degli orari tra le varie attività, per garantire una pluralità di offerta nei confronti della cittadinanza;
- verificare che il complesso delle domande d'uso presentate da ciascuna associazione sia proporzionale al numero degli atleti/associati;
- favorire la più ampia fruizione degli spazi sportivi per un maggior contenimento dei costi gestionali.

Art. 27 – Non accoglimento delle domande per morosità nei confronti del Comune

1. Non possono essere prese in considerazione domande di utilizzo da parte di soggetti che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso risultino morosi nei confronti del Comune.

2. La comunicazione di non accoglimento dell'istanza, dovrà assegnare un termine per la regolarizzazione dei pagamenti ed in caso di rispetto dello stesso, la domanda potrà essere riammessa.

Art. 28 – Pluralità di richieste di utilizzo per la medesima fascia oraria – Criteri di assegnazione in uso

1. In caso di pluralità di richieste di utilizzo di una palestra per una medesima fascia oraria, l'Ufficio Sport dovrà organizzare un incontro al fine di raggiungere un accordo tra le associazioni interessate per il riparto delle ore e dei giorni di utilizzo, che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti interessate.

2. Qualora tale accordo non fosse possibile, il responsabile provvederà all'assegnazione dei giorni

e degli orari di fruizione in misura proporzionale, valutando complessivamente i seguenti parametri:

- svolgimento di attività agonistica e non;
- numero di affiliati e tesserati;
- priorità allo svolgimento di attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- pratica di discipline diffuse in misura minore sul territorio.

2. Laddove l'applicazione matematica dei suddetti parametri sia tale da non garantire il perseguimento dei principi di cui all'articolo 26, ed, in particolare, sia tale da compromettere la pluralità dell'offerta, il Responsabile deve garantire comunque la fruizione della palestra con cadenza di due volte a settimana se richiesta e per almeno un'ora giornaliera, all'associazione sportiva che risultasse in svantaggio.

Art. 29 – Acquisizione del nulla osta da parte dell'Istituto Comprensivo di Medesano

1. Entro 10 giorni dalla trasmissione da parte del Comune di Medesano dell'elenco delle richieste pervenute per l'utilizzo delle palestre scolastiche, l'Istituto Comprensivo di Medesano dovrà emettere apposita comunicazione positiva o negativa per ogni attività proposta.

2. Il rifiuto di una domanda di utilizzo dei locali scolastici dovrà essere sempre opportunamente giustificato.

Art. 30 – Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione Comunale ed il Dirigente Scolastico si riservano in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro corretto utilizzo da parte degli utilizzatori nonché il buono stato manutentivo.

Art. 31 – Inadempienze del concessionario

1. Il mancato rispetto dei doveri elencati nel precedente art. 13 in materia di sicurezza, comporta la sospensione dell'autorizzazione all'uso dei locali e delle attrezzature da parte del Concessionario fino al pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

2. In caso di riscontro di un avvenuto inadempimento a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 in materia di custodia, pulizia, igiene, il Comune di Medesano procederà:

- per la prima segnalazione ad un richiamo scritto nei confronti dell'utilizzatore;
- in caso di reiterate violazioni in materia, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

2. Nel caso in cui il Comune abbia provveduto direttamente alla pulizia o al ripristino del buono stato dei locali, saranno poste a carico dell'utilizzatore le relative spese sostenute.

Art. 32 – Procedura di sospensione e revoca della concessione

1. L'autorizzazione all'uso delle palestre potrà essere sospesa o revocata dal Comune, a seguito di accertamento di gravi o reiterate violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione in uso, senza che possa essere avanzata dal concessionario alcuna richiesta risarcitoria.

2. La comunicazione della sospensione o della revoca, dovrà essere debitamente motivata e contenere un termine per la presentazione di eventuali contro deduzioni da parte del concessionario.

3. Il responsabile del settore dovrà adottare i seguenti progressivi provvedimenti in materia:

- sospensione temporanea per cinque giorni al primo accertamento;
- sospensione temporanea per dieci giorni al secondo accertamento;
- revoca dall'assegnazione al terzo accertamento.

4. Il soggetto che incorre in un provvedimento di revoca non potrà chiedere l'utilizzo di una palestra nell'anno successivo.

Art. 33 – Rinuncia

1. Le concessioni annuali si intendono rilasciate per tutta la stagione sportiva e possono essere oggetto di rinuncia, con almeno 20 giorni di preavviso dalla data di inizio della concessione; in tal caso nulla sarà dovuto.

2. La rinuncia presentata nel corso dell'anno sportivo, produrrà i suoi effetti, dopo 7 giorni dalla data di registrazione della relativa comunicazione al protocollo dell'ente.

Art. 34 – Comunicazione di mancato utilizzo

1. Eventuali sporadiche necessità di non utilizzo della palestra nelle date e negli orari concessi, dovranno essere comunicate all'Ufficio Sport del Comune di Medesano, con almeno 7 giorni di preavviso, via mail all'indirizzo indicato nell'atto di concessione.

2. Ogni altra comunicazione al riguardo, che non rispetta i suddetti criteri, non verrà tenuta in considerazione per il calcolo del corrispettivo dovuto.

TITOLO IV – NORME GENERALI

Art. 35 – Trattamento dei dati e privacy

1. I soggetti che presentano istanze ai sensi del presente regolamento, acconsentono al trattamento dei dati acquisiti, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti.

2. In ordine all'utilizzo di tali dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti nel citato regolamento.

3. Il titolare del trattamento è il Comune di Medesano ed i dati saranno forniti anche a terzi in funzione degli adempimenti previsti; per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa completa disponibile sul sito istituzionale dell'ente alla voce privacy.

Art. 36 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla normativa nazionale e regionali.